



ORDINANZA N. 08/2020 del 08 marzo 2020

Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus (Covid-19).

IL VICE SINDACO

Ravvisata l'indisponibilità del Sindaco;

Visto il DPCM del 8 marzo 2020;

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 26.02.2020;
- la nota prot. 0013579 del 04 marzo 2020 della Prefettura di Pescara;
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- l'Ordinanza Sindacale n. 07/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 08.03.2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale ed accertato che una persona è risultata positiva sul territorio comunale;

Ritenuto di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

Sentito l'Assessore Comunale con delega alla Sanità;

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

ORDINA

- con effetto immediato e fino al 15 marzo 2020:

A) la chiusura del Cimitero Comunale sito in Via Antica dei Celestini, nonché del Cimitero Comunale sito in C.da Roccafinandamo, consentendo l'accesso esclusivamente al personale incaricato dall'Ente allo svolgimento dei Servizi Cimiteriali;

B) la chiusura del Parco Comunale di Viale San Francesco, il Parco del Sole in Via C. De Caesaris ed il Parco pubblico di C.da Portacaldaia;

C) l'accesso al servizio degli ascensori comunali è consentito MAX 2 (DUE) persone alla volta. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti A), B) e C) è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

RAVVISA

la necessità di fornire informazioni alla collettività, comunicando le principali misure di contrasto adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020:

- ✓ sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- ✓ sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- ✓ sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- ✓ è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ✓ svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- ✓ è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- ✓ sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti *(sono da intendersi tesserati agonisti coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento, prevista sottoposizione agli accertamenti sanitari all'uopo previsti, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta come tale dalla relativa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata)*, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; in questo caso si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro;
- ✓ sono sospese le attività didattiche e i servizi educativi fino al 15 marzo 2020 (di ogni ordine e grado, dall'infanzia all'università, con la conseguente sospensione sul territorio comunale del servizio mensa e trasporto scolastico);
- ✓ sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- ✓ è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- ✓ l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- ✓ qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- ✓ sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- ✓ divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

INVITA

A LIMITARE L'ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CASI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI. A tal fine si suggerisce di utilizzare le comunicazioni telefoniche e via mail disponibili sul sito internet www.comune.penne.pe.it

RICORDA CHE

- con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 2 del 08/03/2020:
 - tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data del 08/03/2020 provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanocusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia hanno l'obbligo:
 - **DI COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA I QUALI PROVVEDERANNO A COMUNICARE TALI INFORMAZIONI AGLI OPERATORI DI SANITA' PUBBLICA DEL SERVIZIO DI SANITA' PUBBLICA TERRITORIALMENTE COMPETENTE AI SEGUENTI RECAPITI:**
 - 118 ASL 1 - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA
 - 800860146 ASL 2 - LANCIANO - VASTO - CHIETI
 - 118 oppure 3336162872 ASL 3 PESCARA
 - 800090147 ASL 4 TERAMO
 - **DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI;**
 - **DI OSSERVARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI E VIAGGI;**
 - **DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA;**
 - **IN CASO DI COMPARSA DI SINTOMI, DI AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O L'OPERATORE DI SANITA' PUBBLICA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER OGNI CONSEGUENTE DETERMINAZIONE**

RACCOMANDA

a tutta la popolazione l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 del DPCM del 08/03/2020, ovvero:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

INCARICA

la Polizia Municipale e gli Orano di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, di controllare l'esecuzione delle disposizioni dettate con il presente provvedimento e di quelle dettate dai provvedimenti citati nello stesso;

AVVERTE

- che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Cap. Natalino Matricciani Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Penne;
- ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge 7.08.1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo sez. Pescara entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione

AVVISA

il presente provvedimento è comunicato al Signor Prefetto di Pescara e sarà resa noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e l'affissione per le vie pubbliche

DISPONE

- a) che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a:
- Questura di Pescara
 - Comando Compagnia dei Carabinieri di Penne
 - Comando Polizia Locale di Penne
 - Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo
 - Servizio di Protezione Civile Regione Abruzzo

Dalla Residenza Municipale, lì 08 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cap. Natalino Matricciani



Il Vice Sindaco
Ing. Vincenzo Ferrante

